

IL MANTENIMENTO DEI FIGLI

(Cod. T21006 – D21322)

Tania Hmeljak

Consigliere della Corte di Appello di Palermo

Sommario: 1. Principi generali – 2. Il principio di proporzionalità – 3. I poteri del giudice – 4. Le spese straordinarie – 5. Il mantenimento del figlio maggiorenne - 6. Il figlio maggiorenne portatore di handicap - 7. Indipendenza economica: onere della prova - 8. Considerazioni conclusive

1. PRINCIPI GENERALI

Il mantenimento dei figli, dopo la separazione, il divorzio o la rottura della convivenza fra i genitori non coniugati, rappresenta – insieme al mantenimento del coniuge – uno degli argomenti più discussi in sede contenziosa.

Il dovere dei genitori (senza distinzione tra genitori coniugati o non coniugati) di mantenere i figli trova il suo fondamento nell'art. 30, comma 1, della Costituzione (“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”) e nel codice civile.

La norma principale è quella prevista dall'art. 315-bis c.c. (inserito dalla l. n. 219/2012), alla quale rinvia l'art. 147 c.c.), che indica una serie di obblighi, derivanti in via automatica dal rapporto di filiazione, fra cui quello al mantenimento:

1. *Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.*
2. *Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.*
3. *Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.*
4. *Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.*

Nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, l'art. 315-bis c.c. obbliga tutti i genitori a far fronte a diverse esigenze, non riconducibili ai soli bisogni essenziali, quale l'obbligo alimentare, ma “estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una

stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass. n. 6197/2005).

Il contenuto del dovere di mantenimento riguarda tutti quegli aspetti finalizzati alla promozione e allo sviluppo della personalità dei figli, anche al di fuori dell’ambiente familiare.

Il principio espresso dall’art. 315-*bis* c.c. trova, dunque, applicazione anche dopo la separazione, il divorzio, l’annullamento o la nullità del matrimonio o dopo la rottura della convivenza tra i genitori. Più precisamente, il codice civile prevede in questi casi una norma specifica – l’art. 337-*ter* c.c. (inserita dal d.lgs. n. 154/2013) – che riproduce il contenuto dell’abrogato art. 155 c.c.

L’adempimento dell’obbligo di mantenimento può avvenire in via diretta, nel senso che ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento del figlio, sostenendo le relative spese, per il periodo in cui lo stesso dimora presso di lui.

Questa modalità di mantenimento, tuttavia, è realizzabile solo se il giudice abbia disposto l’affidamento alternato, con suddivisione paritaria del tempo in cui il figlio minore trascorre con l’uno o con l’altro genitore, quando ciascuno di essi provvede adeguatamente a tutte le esigenze di carattere ordinario del figlio nel periodo temporale in cui il medesimo è collocato presso di lui.

Fuori da questi casi, certamente rari (posto che la suddivisione paritetica dei tempi di permanenza deve essere compatibile con le caratteristiche specifiche del nucleo familiare e del minore), viene disposta la corresponsione di un assegno periodico, che costituisce una forma di mantenimento alternativa a quella diretta.

L’affidamento condiviso dei figli minori, pertanto, non implica, come sua conseguenza “automatica”, che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle esigenze di vita dei figli minori e, di conseguenza, non elimina l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire a tali esigenze mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento (Cass. n. 26060/2014), che meglio realizza il principio di proporzionalità. È stato affermato, tuttavia, che l’onere di mantenimento può essere assolto anche mediante gli adempimenti connessi all’ospitalità del figlio in occasione dell’esercizio del diritto di visita, qualora le condizioni economiche non consentano al genitore non convivente (nel caso di specie si trattava della madre) di versare un ulteriore contributo (Cass. n. 15565/2011).

2. IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’

L’art. 337-*ter*, comma 4, c.c., invero, prevede che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli, sia con riferimento alle spese ordinarie che alle spese straordinarie, in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto dei seguenti elementi:

- *le attuali esigenze del figlio;*

- *il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;*
- *i tempi di permanenza presso ciascun genitore;*
- *le risorse economiche di entrambi i genitori;*
- *la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti da ciascun genitore.*

Il concorso dei genitori al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito, viene poi ribadito dall'art. 316-*bis* c.c. (che, a seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 154 del 2013, ha sostituito l'art. 148 c.c.), secondo il quale, per determinare le risorse economiche dei genitori, si devono considerare non solo i redditi, ma l'intero patrimonio di ciascuno di essi, nonché la rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, dovendosi con ciò valorizzare anche le accertate potenzialità reddituali (*ex multis*, Cass. n. 3974/2002).

La previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio contribuisce, quindi, a riequilibrare gli oneri di ciascun genitore nei casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza.

Sul punto è stato, tuttavia, precisato che la determinazione del contributo, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore, per cui le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (Cass. n. 18538/2013).

Occorre poi considerare che il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un "minimo essenziale per la vita e la crescita" della prole (Cass. n. 11025/1997).

La giurisprudenza della Corte di Appello di Palermo ha sempre seguito l'indirizzo per cui, nel caso di collocamento prevalente dei figli presso il padre, anche la madre priva di occupazione, che non dimostra impedimenti alla propria capacità lavorativa, deve comunque concorrere al mantenimento degli stessi, mediante il versamento di un assegno all'ex coniuge, ancorché quantificato in una somma che si riferisca, appunto, al minimo essenziale necessario alla vita e alla crescita dei figli.

Recentemente è stata tuttavia confermata un'ordinanza presidenziale, oggetto di reclamo ex art. 708, comma 4, c.p.c., con la quale era stata disposta la sospensione dell'obbligo di contribuzione del padre in favore del figlio, in quanto il primo era detenuto presso una comunità terapeutica. La Corte di Appello ha ritenuto che la sospensione fosse giustificata dall'assenza di qualsiasi allegazione circa la sussistenza di cespiti economico-patrimoniali nella disponibilità del padre e dalle documentate consistenti esposizioni debitorie derivanti dall'attività commerciale da lui precedentemente gestita. Inoltre, non erano stati allegati elementi, nemmeno di carattere indiziario,

che consentissero di affermare che il genitore fosse nelle concrete condizioni di espletare una qualche attività lavorativa, anche all'interno della struttura detentiva, fermo restando che non si trattava di esonero permanente dall'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, ma solo di una temporanea mancanza di reddito. E' stato riconosciuto, quindi, che lo stato di detenzione configura, in mancanza di elementi contrari, un impedimento momentaneo del genitore obbligato all'impiego di proficue capacità lavorative.

Sempre in relazione alla quantificazione dell'assegno, poi, la Cassazione ha precisato che esso non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal genitore che lo percepisce, ma la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Di conseguenza, il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento (Cass. n. 18869/2014).

Anche l'eventuale modifica del regime di affidamento (da esclusivo a condiviso) non comporta l'automatica riduzione della misura del contributo disposto per i figli, salvo che si dimostri una effettiva riduzione del carico di spesa e di impiego di disponibilità personali derivanti dall'affido condiviso (Cass. n. 16649/2014).

3. I POTERI DEL GIUDICE

Per i figli minori, nei procedimenti di separazione o di divorzio, si deroga al principio della domanda (artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c.) e al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), al fine di evitare che i diritti e gli interessi del minore, in quanto privo di un proprio personale rappresentante nel processo e di una propria difesa, possano non essere adeguatamente salvaguardati, per cui si attribuisce al giudice una più ampia modalità di intervento. Il ruolo del giudice, quindi, funge anche da controllore e garante della tutela dell'interesse superiore del minore, supportato in tale veste anche dalla necessaria presenza del Pubblico ministero (Danovi, *Declinazioni e mutazioni dei principi generali del processo per i figli (anche) maggiorenni*, in "Famiglia e diritto", 3/2021, 280).

In questo tipo di giudizi, quindi, il giudice è competente anche *ultra petita* ad assumere provvedimenti relativi alla prole, non essendo vincolato né alla domanda né agli accordi raggiunti dai coniugi, dovendo compiere un adeguato accertamento sulle condizioni patrimoniali dei genitori. Con il compimento della maggiore età il figlio diventa capace di disporre a pieno titolo dei propri diritti e di farli valere anche nella sede processuale, per cui occorre accertare se gli stessi debbano

continuare ad essere tutelati anche derogando ai canoni processuali che delimitano l'ambito della controversia.

Mentre in passato la Corte di Cassazione si era espressa nel senso che la deroga ai suddetti principi doveva valere solo con riferimento ai figli minorenni (n. 30196/2011), con una recente decisione (n. 19077/2020) è stato affermato che anche nell'ipotesi di figli maggiorenni, non economicamente indipendenti, *“il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum [...] ricorrendo in entrambe le ipotesi la stessa esigenza di tutela, connotata, per i figli maggiorenni, dal concorrente ed accertando requisito della mancanza di autosufficienza economica, che è, invece, in re ipsa se il figlio è minore di età”*.

La Corte precisa, poi, che non può valere il divieto di *nova* neppure in appello, per cui non si applica in tali casi la disciplina prevista dall'art. 345 c.p.c.

4. LE SPESE STRAORDINARIE

Le spese straordinarie vanno distinte da quelle ordinarie (incluse nell'assegno di mantenimento), in quanto si tratta di spese – come quelle mediche o di istruzione – che non riguardano le esigenze di vita quotidiana, secondo un criterio di normalità, o il cui ammontare supera le normali possibilità dei genitori, per cui vanno considerate separatamente e ripartite tra i genitori, sempre secondo il criterio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c.

Il genitore che sostiene tali spese ha diritto al rimborso dall'altro genitore nella misura percentuale determinata dal giudice in sede di separazione o divorzio, proprio perché la loro inclusione nell'ammontare dell'assegno contrasterebbe con il principio di proporzionalità.

Le norme sul mantenimento della prole, sia minorenni che maggiorenni, non danno una definizione delle spese straordinarie. Occorre considerare, peraltro, che con l'aumentare dell'età dei figli, le spese straordinarie incidono maggiormente rispetto a quelle ordinarie, in relazione alla maggior vita sociale dei ragazzi.

La Suprema Corte ha definito le spese straordinarie *“quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocimento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendole le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”* (Cass. 1562/2020).

Si tratta di spese straordinarie eccezionali, saltuarie e/o imprevedibili, rilevanti in termini economici, non preventivamente calcolabili, senza che necessariamente tali caratteri debbano ricorrere simultaneamente.

Ove si dovesse includere tali spese nell'assegno di mantenimento, si esporrebbe il genitore che le ha sostenute al loro accollo esclusivo esonerando l'altro genitore dall'obbligo di compartecipazione.

Se l'apporto della giurisprudenza di legittimità è stato quello di fornire i criteri di massima per distinguere fra spese ordinarie e straordinarie, i giudici di merito hanno cercato individuare, in modo sempre più analitico, le varie voci da includere nell'una o nell'altra tipologia, tanto da elaborare, in alcuni casi, dei protocolli di intesa, unitamente alle rappresentanze dell'avvocatura, il cui contenuto viene a volte trasfuso negli stessi provvedimenti giudiziari, per differenziare le spese straordinarie da quelle ordinarie e cercare di ridurre i possibili contrasti fra i genitori in ordine al pagamento di quanto dovuto "extra – assegno" (Cass. n. 11316/2011).

In detti protocolli vengono indicate alcune prescrizioni idonee a determinare, con chiarezza e in via preventiva, le tipologie di esborsi di carattere "straordinario", al fine di distinguerle da quelle "ordinarie" che rientrano nell'assegno di mantenimento, nonché i criteri e le condizioni per la loro rimborsabilità in favore del genitore che le ha anticipate.

Vengono distinte, inoltre, le categorie di spese straordinarie il cui rimborso *pro quota* è subordinato al preventivo accordo fra i genitori (per alcune è sufficiente anche la mancata risposta dell'altro genitore) e quelle per le quali detto accordo non è necessario (in quanto, ad esempio, ritenute presuntivamente necessarie ed utili per i figli, non surrogabili con alternative meno onerose e conseguenti a decisioni da adottare con una certa tempestività).

Altra questione riguarda i casi in cui la sentenza di separazione o di divorzio o, in generale, il provvedimento relativo ai figli possa considerarsi titolo esecutivo relativamente all'obbligo di rimborsare all'altro genitore le spese straordinarie anticipate per i figli.

La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, di regola, la sede naturale per l'accertamento delle spese straordinarie riguardanti i figli è un procedimento di cognizione (anche il ricorso per decreto ingiuntivo) e che un'eccezione a questo principio è costituita, entro certi limiti, dalle spese mediche e scolastiche "ordinarie", per le quali il provvedimento con cui si stabilisce che l'altro genitore paghi *pro quota* tali spese, costituisce già idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, a condizione che il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito, in sede di opposizione al precetto o all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.*, per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. n. 11316/2011).

Più recentemente, nell'affrontare sempre il problema della formazione del titolo esecutivo, la Corte di Cassazione ha approfondito la questione della classificazione delle spese straordinarie sostenute per i figli, affermando che occorre distinguere tra: *“a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio”* (Cass. n. 379/2021). Anche le prime (nella quale rientrano soprattutto le spese mediche e scolastiche) sono spese straordinarie e vengono definite “spese straordinarie routinarie”, per cui, salvo diverso accordo fra le parti, non rientrano nell'assegno mensile di mantenimento, quantificato in modo forfettizzato, sebbene si tratta di esborsi che, “nel loro ordinario ripetersi”, “secondo ordinari e prevedibili intervalli temporali”, non siano connotati da imprevedibilità, tanto da potersi definire come sostanzialmente certe. Non possono, tuttavia, essere ricomprese nell'assegno periodico, perché non sono predeterminabili nel *quantum* e nel *quando*.

Poiché si tratta di spese che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, anche se non ricomprese nell'assegno mensile, possono essere richieste dal genitore anticipatario *“sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto”*, diversamente da quelle spese straordinarie che esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, in quanto imprevedibili, eccezionali e rilevanti nel loro ammontare, per le quali è necessario un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione” (Cass. n. 3835/2021).

Per quanto riguarda il preventivo consenso dell'altro genitore a sostenere determinate spese straordinarie, nel caso in cui non sia stato specificatamente disciplinato nel provvedimento che regola il mantenimento dei figli, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale ormai

consolidato, secondo il quale non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine al compimento di attività che producono spese straordinarie, per cui l'altro coniuge è tenuto al rimborso delle stesse, a meno che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (ad esempio, documentando l'impossibilità di sostenere la spesa o un modo alternativo per garantire la stessa attività oggetto della spesa, ma ad un costo inferiore).

Nel caso di mancata concertazione preventiva in ordine alle spese straordinarie che, secondo quanto prevede l'art. 337-ter, comma 3, c.c. corrispondono al "maggiore interesse" dei figli (in ordine alle quali ciascuno dei genitori ha diritto di intervenire) e di conseguente rifiuto al rimborso della quota di propria spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice deve verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio, valutando l'entità delle stesse rispetto all'utilità che ne deriva al figlio e la loro sostenibilità con riferimento alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 19607/2011, n. 16175/2015, n. 4182/2016, n. 5059/2021).

Con sentenza n. 816/2020 la Corte di Appello di Palermo ha ritenuto che andavano rimborsate le spese sostenute dal padre per i costi di iscrizione del figlio ad un'università privata situata fuori dal Comune di residenza e per le spese connesse al suo alloggio. La madre era stata informata peraltro dall'ex coniuge dell'intenzione del figlio di iscriversi a detta università e si era limitata a manifestare un generico dissenso, dichiarando di non volerne sostenere i costi, sebbene l'importo oggetto del rimborso era ragionevole e congruo in relazione alla sua situazione economica. Quando alla verifica della rispondenza di tali spese all'interesse del figlio, è stato riconosciuto che questi ne avesse tratto utilità, essendosi laureato con il massimo dei voti ed essendo, nel frattempo, divenuto economicamente indipendente, grazie al titolo acquisito.

5. IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE

Secondo l'orientamento tradizionale seguito dalla giurisprudenza, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa con il compimento della sua maggiore età – e, quindi, in un momento temporale specificamente indicato – bensì quando questi consegue l'autosufficienza economica.

Il diritto del figlio maggiorenne ancora non autosufficiente ad essere mantenuto dai genitori (e il correlato obbligo di questi a mantenerlo) trova copertura costituzionale sempre nell'art. 30 Cost. ed è connesso al suo diritto alla crescita, all'educazione e, soprattutto, all'istruzione.

Sulla permanenza di tale diritto assume rilievo solo il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e non anche la situazione economica dei genitori – e, in particolare, del genitore obbligato al pagamento del relativo assegno - che rileva ai soli fini della determinazione del *quantum* che, appunto, deve essere compatibile con le condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 18076/2014).

Con d.lgs. n. 154/2013 è stata prevista una norma specifica – l’art. 337-*septies* c.c. (che ha sostituito l’art. 155-*quinquies* c.c., a sua volta introdotto dalla l. n. 54/2006) – secondo la quale “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.

Il requisito della mancanza di “indipendenza economica” presuppone che il figlio non abbia ancora terminato il suo percorso formativo o non abbia trovato un’occupazione corrispondente alle sue capacità e alla sua istruzione, a meno che non ricorrano alcuni casi in presenza dei quali i genitori possono considerarsi esonerati dal mantenimento. Si tratta di situazioni in cui, ad esempio, il mancato inserimento nel mondo del lavoro da parte del figlio sia dovuto a sua negligenza, non essendosi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di un’idonea attività lavorativa; quando il figlio abbia rifiutato occasioni di lavoro confacenti alle sue condizioni sociali o quando il figlio abbia raggiunto un’età tale da far presumere la capacità di provvedere a sé stesso.

In tutte queste situazioni la mancanza di indipendenza economica dipende da un comportamento, da una scelta o comunque da un fatto imputabile al figlio.

Non è prevista, quindi, l’individuazione di una soglia di età determinata, dopo la quale viene meno il diritto al mantenimento, dato che la “valutazione delle circostanze” di cui parla l’art. 337-*septies* c.c. è connotata da criteri di relatività e va sempre effettuata in concreto dal giudice di merito, verificando l’incidenza e portata dei diversi elementi che caratterizzano ciascuna fattispecie (Cass. n. 11020/2013).

Con riferimento al concetto di “indipendenza economica”, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto, ad esempio, che la stessa non può ritenersi raggiunta, quando il figlio è occupato con un contratto di apprendistato (Cass. n. 407/2007), è assegnatario di una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca (Cass. n. 2171/2012) o lavora con contratti a termine e a tempo parziale (Cass. n. 19077/2020).

In altre decisioni, invece, ha affermato che detta indipendenza può configurarsi in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratto a termine e guadagni contenuti (Cass. n. 13354/2017), in particolare, con contratto stagionale (Cass. 1585/2014), con contratto di formazione specialistica pluriennale *ex art. 37*, d.lgs. n. 368 del 1999 (contratto di formazione dei medici specializzandi), non riconducibile ad una semplice borsa di studio (Cass. n. 18974/2013), con contratto part-time a tempo indeterminato (Cass. n. 11186/2020) o, addirittura, in presenza di rapporti di lavoro di collaborazione continuativa, qualora risulti una adeguata capacità reddituale del figlio (Cass. 24498/2006).

In sostanza, l'indipendenza economica del figlio si è ritenuta sussistente, laddove questi svolge un'attività lavorativa a tempo determinato sufficientemente retribuita, soprattutto quando implica il rinnovo periodico del rapporto di lavoro, come nel caso dei contratti stagionali.

Con sentenza n. 698/2020 la Corte di Appello di Palermo, ad esempio, ha revocato il contributo versato dal padre per i due figli maggiorenni che erano stati regolarmente assunti presso la struttura alberghiera del predetto genitore, con contratti stagionali e con uno stipendio netto di circa 1.200,00 euro al mese, percependo nei mesi di chiusura dell'attività l'indennità di disoccupazione, ritenendo che la asserita bassa qualifica ricoperta dai figli all'interno dell'albergo (rispettivamente, aiuto barista e aiuto cameriere) fosse irrilevante, in quanto, in considerazione dell'entità dei proventi percepiti, non essendoci alcuna prova sull'esistenza di superiori capacità professionali e di una concreta coltivazione di specifiche aspirazioni personali da parte dei due giovani, vi fosse una tendenziale corrispondenza tra le capacità professionali acquisite e le reali possibilità offerte dal mercato del lavoro.

Considerare un impiego a tempo determinato sufficiente per ritenere raggiunta l'indipendenza economica del figlio è coerente anche con quell'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo il quale l'eventuale perdita o l'abbandono dell'occupazione da parte del figlio o il negativo andamento della sua attività lavorativa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento, anche perché il figlio, iniziando a lavorare, dimostra il raggiungimento di una adeguata esperienza e capacità lavorativa (*ex multis*, Cass. n. 3163/2021 e n. 6509/2017).

Del resto, nelle attuali condizioni del mercato del lavoro può verificarsi una sopravvenuta perdita di lavoro anche da parte dello stesso genitore.

Fra le situazioni che escludono il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni, poi, la Corte di Cassazione ha individuato in una recente pronuncia (Cass. n. 17183/2020) anche *“la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne”*.

Si tratta di un'affermazione di dubbia portata, in quanto equipara i figli che si trovano in una situazione di indipendenza economica reale e attuale a quelli che, invece, sono solo nelle condizioni per il conseguimento di tale risultato e, quindi, hanno solo i titoli e le competenze per aspirare ad un lavoro che li renda autonomi.

Occorre tenere presente che in altre precedenti decisioni, la Suprema Corte ha precisato che il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario (Cass. n. 1830/2011).

La stessa ordinanza n. 17183/2020, peraltro, in alcuni passaggi successivi chiarisce che *“il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli*

studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego; salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento”.

Il percorso formativo del figlio divenuto ormai maggiorenne, per considerarsi ultimato, deve essere valutato, pertanto, in relazione alla tipologia del percorso scolastico, universitario o, eventualmente, anche post-universitario intrapreso, alle possibilità di reperire una concreta occupazione, in relazione alla situazione del mercato del lavoro nel periodo temporale di riferimento e in una determinata area territoriale.

Proprio in relazione a tale considerazione, in un caso affrontato recentemente dalla Corte di Appello di Palermo, in sede di revisione delle condizioni di divorzio, è stato riconosciuto il diritto del figlio maggiorenne a continuare a percepire dal padre l'assegno di mantenimento (riducendone solamente l'importo in ragione della dimostrata contrazione del reddito del genitore obbligato), in quanto il suo percorso di studi musicali (peraltro, con ottimi risultati), nonostante l'età (28 anni), non risultava ancora ultimato, in quanto dopo la laurea triennale e l'ultimazione di alcuni corsi (per lo più sovvenzionati con borse di studio), aveva svolto solo lavori non sufficientemente retribuiti, in cui era previsto, spesso, solo il rimborso delle spese (come era stato dimostrato dallo stesso figlio, mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi), per poi essere ammesso a frequentare, presso un prestigioso Conservatorio all'estero, un master che gli avrebbe permesso di ottenere l'abilitazione all'insegnamento anche in Italia.

Anche il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare da parte del figlio dovrebbe escludere l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, trattandosi di situazioni che esprimono *“una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere”* (Cass. n. 17183/2020), ma solo se a ciò consegue la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente (Cass. n. 1830/2011).

Fra le circostanze da valutare per accertare la persistenza del diritto al mantenimento vi sono anche determinati comportamenti del figlio.

Il diritto del figlio al mantenimento, infatti, viene meno se il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica è imputabile ad un suo comportamento colpevole.

Ciò avviene, quando il figlio, benché posto nelle condizioni di raggiungere l'autonomia economica, abbia rifiutato, senza alcuna giustificazione, un'opportunità di lavoro concreta (Cass. n. 23673/2006) oppure quando ha procrastinato il percorso di studio senza alcun rendimento (Cass. n. 1858/2016).

Con sentenza n. 938/2021 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento al figlio maggiorenne (24 anni) che, dopo avere conseguito il diploma liceale all'età di 21 anni con la valutazione minima, aveva deciso di non proseguire gli studi, svolgendo prima lavori saltuari come cameriere e trovando, in seguito, un'occupazione presso un supermercato del Nord Italia, con uno stipendio adeguato, nella zona in cui viveva il padre che, nel frattempo era stato licenziato e svolgeva lavori con contratti a tempo determinato. Dopo alcuni mesi di lavoro il figlio aveva rassegnato le dimissioni ed era tornato a vivere a Palermo con la madre. Dopo ben due anni dal ritorno a Palermo e dopo la sentenza di primo grado, il figlio si era iscritto al corso di laurea in Beni Culturali con indirizzo storico-archeologico. La documentazione sopravvenuta, prodotta dalla madre in appello, tuttavia, riguardava solo l'avvenuta immatricolazione e il pagamento delle tasse universitarie, non essendo state neppure allegate né l'effettiva partecipazione ai corsi universitari né il proficuo superamento degli esami curriculari, dai quali avrebbe potuto evincersi l'impegno e la serietà degli studi intrapresi. La Corte ha, quindi, ritenuto corretta la decisione di revocare il contributo, in quanto il figlio era dotato di piena capacità lavorativa, avendo rifiutato, senza alcuna valida ragione, di continuare a svolgere un lavoro che gli garantiva l'autosufficienza economica, mancando del tutto la prova che il corso di studi riflettesse effettivamente le attitudini del giovane e non si trattasse, invece, di un mero tentativo di ritardare l'ingresso (*rectius*, il rientro) nel mercato del lavoro.

La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo non solo l'età e l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, ma anche l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. n. 5088/2018).

Con il passare del tempo – a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica, altrimenti tutelate dall'ordinamento – il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne si affievolisce, non potendo essere protratto “oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura”, per cui l'avanzare dell'età concorre *“a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente”* (Cass. n. 12952/2016).

La giurisprudenza di merito ha utilizzato in questi casi il termine di “presunzione di colpevole inerzia” (Tribunale di Roma n. 3434/2014 e Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 871/2020)

che sposta sul soggetto interessato a ricevere il mantenimento l'onere di provare di essersi attivato per la ricerca di un impiego retribuito.

Sempre con riferimento alla permanenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne (a cui è spesso collegata anche l'assegnazione della casa familiare) e all'età dello stesso, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che *“il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni”* (ex multis, Cass. n. 18076/2014).

Ovviamente, occorre considerare anche il periodo successivo al completamento del corso di laurea o di altri percorsi formativi, tenuto conto del tempo minimo occorrente per il reperimento di un lavoro, salvi i casi in cui – come si è già detto – sia stata accertata una evidente inerzia nel sostenere gli esami di profitto o, addirittura, nella frequentazione delle lezioni.

Vi è, dunque, una “stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento” (Cass. n. 17183/2020), come previsto, del resto, dall'art. 30, comma 1, Cost., nel senso che il dovere dei genitori di educare, istruire e mantenere i figli ricomprende anche quello di consentire loro di portare a termine un progetto formativo in linea con le loro capacità, inclinazioni e aspirazioni, tenuto conto della meritevolezza dei risultati conseguiti e in presenza, ovviamente, di una oggettiva possibilità economica dei genitori.

Il diritto al mantenimento del figlio che, in età avanzata, rifiuta di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi trova il suo limite nel principio di autoresponsabilità (Cass. civ. S.U. n. 20448/2014), legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona e ai doveri gravanti sugli stessi figli adulti (Cass. n. 12952/2016), che devono essere bilanciati con le libertà e i diritti altrui, aventi pari dignità.

In sostanza, la crisi generalizzata del mercato del lavoro, che pone spesso lo stesso genitore nell'impossibilità di sostenere gli oneri di mantenimento, ha determinato anche in capo ai figli ormai maggiorenni un dovere di attivazione nella ricerca di un'occupazione tale da assicurargli un autonomo sostentamento, in attesa dell'eventuale reperimento di un lavoro più aderente alle sue inclinazione e aspirazioni personali.

Nel ribadire detto principio con riferimento al diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, la Corte di Cassazione ha evidenziato (Cass. n. 17183/2020) come lo stesso sia ormai divenuto un

vero e proprio cardine del sistema nell'ambito dei settori più diversificati (per rimanere nell'ambito del diritto di famiglia, si può citare l'esempio dell'assegno divorzile o del coniuge divorziato che abbia instaurato una convivenza *more uxorio*), rinforzando i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, nel rispetto dell'art. 2 Cost.

Il dovere di mantenere il figlio ormai maggiorenne ha acquisito, dunque, una "funzione educativa" che serve a circoscriverne la portata, "sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario" per l'inserimento del figlio nella società (Cass. n. 18076/2014), ed evitare che il correlato diritto del figlio non trasmodi nell'abuso del diritto e, poi, nell'abuso del processo, e, comunque, per non determinare una disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione (Cass. n. 12477/2004).

In una congiuntura economica negativa, pertanto, l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto, per cui *"l'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli"* (Cass. n. 12952/2016).

Sotto questo profilo, diverse pronunce di legittimità sottolineano anche l'irrilevanza del reddito in concreto percepito dal figlio, resosi economicamente indipendente, a garantire il tenore di vita goduto in precedenza all'interno della famiglia, in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori (Cass. n. 2392/1998, n. 18974/2013).

6. IL FIGLIO MAGGIORENNE PORTATORE DI HANDICAP

L'art. 337 *septies*, comma 2 c.c. dispone che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Nonostante il richiamo integrale alle disposizioni prevista in favore dei figli minori, è pacifico che la parificazione riguarda solo gli aspetti patrimoniali del rapporto genitoriale (cioè quelli relativi al mantenimento economico e l'assegnazione della casa familiare) e le disposizioni in tema di cura e visite da parte dei genitori non conviventi.

Per la definizione di "handicap grave" occorre fare riferimento all'art. 37-*bis* disp. att. c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, secondo il quale *"I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"*.

Per riconoscere il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, portatore di handicap, è quindi necessario che lo stesso sia portatore di “handicap grave” ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, ossia se “*la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione*” (Cass. n. 21819/2021).

La situazione di minorazione fisica o psichica, pertanto, non deve essere legata solo all’invalidità, ma anche alle funzionalità della persona invalida e al suo stato di gravità.

In caso contrario, la sua posizione non potrà essere assimilata a quella del minore, ma seguirà le regole dello *status* del figlio maggiorenne.

7. INDIPENDENZA ECONOMICA: ONERE DELLA PROVA

Come si è accennato prima, l’orientamento tradizionale seguito dalla giurisprudenza ha costantemente ritenuto che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa *ipso facto* con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma il genitore, che agisce nei confronti dell’altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni, deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica.

Secondo lo stesso orientamento, con modalità analoghe, può anche essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, ove il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell’indipendenza economica. In questo caso, tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il suo mancato conseguimento sia riconducibile ad un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro, è il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento; e questo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato sia all’età del soggetto, sia alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario dello stesso, nonché alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione.

L’applicazione di tali principi è stata, tuttavia, parzialmente rivista dalla già citata pronuncia della Corte di Cassazione n. 17183/2020, secondo la quale l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento cessa con il sopraggiungere della maggiore età del figlio, spettando, in tal caso, al giudice la valutazione in ordine al diritto al mantenimento, senza alcun automatismo di sorta.

A sostegno di detto approdo esegetico (seguito, per quanto riguarda l’inversione dell’onere della prova, anche da Cass. n. 29779/2020 e n. 21817/2021) si sottolinea che la “capacità lavorativa” – intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato – si acquisisce con la maggiore età, “*in*

concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione”, salva la prova (raggiungibile anche in via indiziaria) che il diritto al mantenimento permanga a fronte di un percorso di studi o, più in generale, formativo *in fieri*, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una soluzione che assicuri l'indipendenza economica.

Da ciò deriva che, con particolare riguardo all'attività di studio, *“una maggiore tutela meriterà il figlio che prosegua negli studi con impegno, diligenza e passione, rispetto a chi si trascini stancamente in un percorso di “studi” nient'affatto proficuo”*.

Per giungere a detta conclusione, la Cassazione ha ritenuto, dunque, che si debba distinguere tra la condizione dei figli minorenni e quella dei maggiorenni, visto che soltanto per i primi sarebbe operativa la disciplina dettata dagli artt. 147 e 315-*bis* c.c., mentre, per i secondi si applicherebbe la disposizione di cui all'art. 337-*septies* c.c.

Pertanto, il diritto del minore ad essere mantenuto trova la sua fonte direttamente nella legge e sorge al momento della nascita, cessando con il raggiungimento della maggiore età. Nei confronti del figlio maggiorenne, invece, l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori sussiste solo laddove stabilito dal giudice, in presenza dei relativi presupposti, salva una volontaria assunzione dell'obbligo stesso da parte del genitore.

Una simile ricostruzione è stata oggetto di diverse critiche, in quanto è stato evidenziato come il suddetto diritto ha sempre natura legale, in quanto si acquista *ex lege* al momento della nascita e permane senza soluzione di continuità finché il giudice di merito, discrezionalmente, lo dichiara estinto. Una lettura sistematica dell'art. 337-*septies* c.c., infatti, porta ad affermare che i doveri dei genitori verso i figli sono stabiliti, in generale, dagli artt. 315 e ss. c.c., che non distinguono tra i diritti del figlio maggiorenne e quelli del figlio minorenni, se non con riferimento a specifiche fattispecie, come il diritto di ascolto del minore, previsto dal comma 3 dell'art. 315-*bis* c.c., mentre l'art. 337-*septies* c.c. non costituisce *ex novo* il diritto di mantenimento del figlio maggiorenne, ma si limita ad indicare nell'indipendenza economica la causa di estinzione degli obblighi genitoriali che, altrimenti, si protraggono *ex lege* oltre la minore età, e regola le modalità di esercizio dei diritti dei figli maggiorenni e di adempimento dei doveri genitoriali in caso di separazione, divorzio, cessazione della convivenza (R. Russo, *Figli maggiorenni e mantenimento: la Cassazione cambia orientamento?*, in “www.giustiziainsieme.it”).

Ipotizzare una automatica estinzione del diritto al mantenimento con la maggiore età, peraltro, lascerebbe il figlio privo di sostegno per periodi più o meno lunghi, secondo i tempi processuali per richiedere nuovamente il contributo al mantenimento. Con il raggiungimento della maggiore età del figlio, infatti, perderebbero ogni efficacia le disposizioni relative al mantenimento del figlio contenute nel provvedimento emesso, quando lo stesso era ancora minore e, qualora il genitore

interrompesse il mantenimento del figlio maggiorenne, quest'ultimo non potrebbe instaurare un processo esecutivo in forza di tale provvedimento, ma dovrebbe introdurre un nuovo processo di cognizione.

Una simile impostazione, oltre a porre problemi di coordinamento con la disciplina penale che tutela la violazione degli obblighi di assistenza familiare, contrasta con il principio secondo il quale, in caso di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, i fatti sopravvenuti possono farsi valere solo attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio di cui agli artt. 710 c.p.c. e 9 della legge n. 898 del 1970, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico (*ex multis*, Cass. 27602/2020).

In ogni caso, dovrebbe permanere durante tale periodo il diritto agli alimenti, che, però, ha presupposti diversi dal diritto al mantenimento.

L'ordinanza n. 17183/2020 accenna anche alla volontaria assunzione dell'obbligo di mantenimento, senza tuttavia sviluppare il ragionamento, se non facendo riferimento all'autodeterminazione come fonte di assunzione di tale obbligo.

Il menzionato orientamento contrasta pure con quanto ha affermato in modo univoco la giurisprudenza di legittimità in tema di diritto al rimborso *pro quota* nei confronti del genitore inadempiente. Al genitore che abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento del figlio, pure per la quota facente carico all'altro genitore, infatti, è riconosciuto il diritto di rimborso di detta quota, anche per il periodo di tempo anteriore alla proposizione della domanda – senza distinguere tra figlio minore e maggiorenne – in quanto l'obbligo di mantenimento sorge automaticamente per effetto della filiazione e nell'indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva, a carico dell'altro genitore, degli effetti di cui all'art. 2031 c.c. (*ex multis*, Cass. n. 6891/2017).

La tesi dell'estinzione del diritto al mantenimento, in realtà, è stata utilizzata dalla Cassazione per sostenere che in questo caso vi è un'inversione dell'onere probatorio, in quanto, *“raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore”*.

L'onere probatorio viene, dunque, posto in ogni caso a carico del genitore convivente con il figlio ovvero del figlio stesso.

La regola dettata dall'art. 2697 c.c. sarebbe rispettata, perché il figlio maggiorenne, secondo tale ragionamento, non conserva il diritto al mantenimento *ipso iure*, ma ha l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa (prova che *“sarà tanto più lieve per il figlio, quanto*

più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne, mentre la stessa sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il «figlio adulto»”), per cui il provvedimento del giudice che la riconosce avrebbe natura costitutiva.

Al contrario, seguendo l'orientamento fino ad ora consolidato (confermato dalle altrettanto recenti ordinanze della Suprema Corte n. 21752/2020 e n. 23218/2021), secondo il quale l'obbligo di mantenere il figlio non cessa con la maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, non si sia reso economicamente indipendente, si deve concludere che il genitore rimane vincolato a detto obbligo *ex lege* anche nei confronti del figlio maggiorenne ed è, pertanto, onerato della prova del raggiungimento, da parte dello stesso, dell'indipendenza economica, ovvero dell'imputabilità al figlio del suo mancato conseguimento (*ex plurimis*, Cass. n. 5088/2018), in linea con quanto prevede l'art. 2697 c.c., in quanto, contestando l'esistenza di un diritto, il genitore ha l'onere di fornire la prova dei fatti estintivi dello stesso.

In verità, la Corte, nell'effettuare questa lettura innovativa dell'art. 337-*septies* c.c., richiama un altro principio, e cioè quello di prossimità o vicinanza della prova, secondo il quale *“la ripartizione dell'onere probatorio deve tener conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'articolo 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa”*.

In sostanza, spetta alla parte che si trova in una condizione di maggiore facilità ad accedere alla prova (e, dunque, in una situazione di maggiore “vicinanza” ad essa) allegare nel processo fatti che possono essere solo ad essa noti.

Nel caso del figlio maggiorenne, quindi, spetterebbe a quest'ultimo (o al genitore con lui convivente) dimostrare i fatti dai quali si può desumere la persistenza del suo diritto al mantenimento, trattandosi di fatti solo da lui conosciuti, in quanto strettamente legati alla sua vita privata.

In mancanza di detta prova, peraltro, la Corte ha ritenuto che non solo il maggiorenne non ha più diritto al mantenimento, ma lo stesso potrà essere ritenuto addirittura inadempiente all'obbligo di cui all'art. 315-*bis*, comma 4, c.c., secondo il quale il figlio deve “contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.

Già in passato è stato osservato che, per la difficoltà di reperire in taluni casi gli elementi necessari (es. che il figlio svolge un lavoro irregolare o non svolge alcun lavoro o ha rifiutato offerte di

lavoro), la dimostrazione del raggiungimento dell'indipendenza economica del proprio figlio rappresenta per il genitore obbligato al suo mantenimento una *probatio diabolica* (Di Stefano, *L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne tra esigenze di tutela e pericolo di "parassitismo" sine die*, in "Fam. pers. e succ.", 2009, 70).

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIONI

In realtà, le prospettate difficoltà non sembrano tali da dover invocare il principio di vicinanza della prova nella materia di cui si discute, visto che il genitore interessato ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento può, ad esempio, chiedere informazioni all'Università presso la quale il figlio è iscritto o all'Agenzia delle Entrate, al fine di verificare se svolge o ha svolto attività lavorativa, e, in caso di diniego, attivare i poteri istruttori del giudice (cfr. R. Russo, op. cit.).

Alla fine, la stessa ordinanza n. 17183/2020 ha indicato la possibilità di ricorrere alla prova presuntiva (ravvisabile, appunto, nel superamento di una determinata età anagrafica o nel proseguimento degli studi senza superare alcun esame di profitto), atta a dimostrare la colpevole inerzia del figlio nel raggiungimento dell'autonomia economica e alla quale possono ricorrere comunque entrambe le parti per dimostrare i fatti di proprio interesse.

Si tratta di quella "presunzione di colpevole inerzia" di cui si è fatto cenno prima, con riferimento alla quale il fattore temporale può avere un ruolo decisivo in favore dell'una o dell'altra parte, determinando, appunto, un'inversione dell'onere della prova, dal genitore al figlio che, dunque, dovrebbe a quel punto dimostrare la non imputabilità della sua persistente dipendenza economica, senza la necessità di ricorrere al principio di vicinanza della prova e alla tesi dell'estinzione automatica del diritto al mantenimento.

L'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligo a carico del genitore è molto forte nel caso in cui il figlio abbia da poco raggiunto la maggiore età e va riducendosi gradualmente con il progredire dell'età del figlio fino al sorgere di una vera e propria presunzione di autosufficienza connessa non solo al raggiungimento dell'età matura (circa 30 anni), ma anche a seguito del decorso di un congruo lasso di tempo dal termine del percorso di studi prescelto, in quanto il conseguimento del titolo di studio finale implica un onere del figlio di attivarsi proficuamente per reperire una occupazione (anche eventualmente non pienamente corrispondente alle proprie aspirazioni) (cfr. Cass. n. 11186/2020 e Cass. n. 5088/2018).

Ad ogni modo, nelle riflessioni della giurisprudenza risulta indiscutibile la necessità che vi sia da parte del figlio un diligente impegno nel perseguire l'autonomia economica o nell'attività di studio (da concludersi in tempi ragionevoli), e, specularmente, il biasimo per qualsivoglia forma di rendita

c.d. parassitaria, nonché la disapprovazione per l'ingiustificata rinuncia ad occasioni lavorative una volta conclusi gli studi.